

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA "EgyptWide for Human Rights"

In data 05/03/2022 alle ore 10:00 presso la sede sociale dell'associazione, sita in Bologna (BO), via delle Lame 2, si sono riuniti i/le Sigg.ri/re:

- 1.Sayed Emam Nasr SAYED
- 2.Alice FRANCHINI,
- 3.Dafne CARLETTI,
- 4.Sara Ahmed Mohammed MOHANI
- 5.Ahmed Fathallah Fathallah ABOUHEKAL,
- 6.Matteo Antonio GAMBINO
- 7.Moataz Ahmed Ahmed Mohamed EL-FEGIRY,
- 8.Francesco UDA,
- 9.Giovanni PIAZZESE
- 10.Muhammad Nehad Ahmed Muhammad MUHAMMAD
- 11.Laura CAPPON

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche statutarie obbligatorie ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS).

Viene nominato presidente della riunione il Sig. Sayed Emam Nasr SAYED, il quale, accettando, chiama all'incarico di Segretaria la Sig.ra Alice FRANCHINI.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto; rilevate le presenze l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima (od eventualmente seconda) convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, (con voto unanime), delibera di approvare:

- a) gli articoli nn. 1, 3, 7, 17, 20, 21, 27, anche sulla base delle indicazioni ricevute in proposito dall'ufficio regionale del RUNTS in sede di richiesta di integrazioni ex art. 9 co. 3 del D.M. 106/2020;
- b) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore, le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro in quanto hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Il Presidente ed la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Copia dell'atto registrato verrà depositato presso la sede sociale.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16:15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Elise Frenzelini

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il 08 MAR 2022 Serie 3 al N° 1383

Pagate €

Furo

IL FUNZIONARIO
Gabriele Colella



STATUTO "EgyptWide for Human Rights"

Definizioni e finalità

Articolo 1

È costituita l'associazione non riconosciuta denominata "EgyptWide for Human Rights" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in Bologna (BO).

L'associazione, in linea con gli scopi e le finalità stabilite nel presente statuto, chiederà – previa delibera dell'organismo associativo competente e qualora ne ricorrano le condizioni – l'iscrizione presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione al RUNTS o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "ETS" e diventerà "EgyptWide for Human Rights ETS".

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile degli associati, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione dell'associazionismo in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità;
- la promozione dei diritti umani e della dignità della persona umana, nonché dell'eguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone fisiche anche attraverso il contrasto ad ogni tipo di ostacolo di natura politica, sociale, economica, culturale, religiosa, o correlata alle condizioni personali, che impedisca l'esercizio effettivo di tutti i diritti fondamentali dell'essere umano;
- la promozione dei valori della nonviolenza, della pace giusta, della solidarietà sociale e della solidarietà fra i popoli, sia per mezzo delle attività svolte al suo interno, che delle prassi di lavoro utilizzate;
- il riconoscimento dell'interdipendenza dei diritti umani e la valorizzazione di tale interdipendenza;

Articolo 3

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

v) promozione della cultura dei diritti umani, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, culturali e politici di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

Nello specifico, l'Associazione si propone di esercitare le suddette attività di interesse generale attraverso la realizzazione di programmi, progetti e iniziative anche editoriali in Italia e in campo nazionale, europeo e mondiale, con differenti partner, donatori e sostenitori e per il proprio tessuto associativo oltre che per terzi, nei seguenti settori:

- la cooperazione con enti e organismi della società civile orientata al coinvolgimento inclusivo di tutti i segmenti della società nei processi sociali, politici, economici e culturali in cui hanno legittimi interessi;
- la promozione della trasparenza e dei principi dei diritti umani nei processi decisionali ed in particolare in quelli che riguardano le relazioni bilaterali fra Italia ed Egitto;
- la promozione di un'informazione trasparente, veritiera, plurale e accessibile sui temi dei diritti umani, della pace e della giustizia sociale.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può approfondire un impegno sociale teso alla diffusione e allo sviluppo di una cultura del rispetto per la persona umana e per le diversità socio-culturali, della giustizia sociale, della pace giusta, della nonviolenza e della non-discriminazione, sono potenzialmente settori di intervento dell'Associazione. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Comitato Esecutivo e dal Comitato Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Articolo 4

L'Associazione potrà avvalersi, in caso di specifiche necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La differenza retributiva tra lavoratori/trici dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

I soci

Articolo 5

Il numero dei/le soci/e è illimitato. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione e si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni personali, socio-economiche o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

Considerata la natura delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Comitato Esecutivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Nella valutazione riguardo all'ammissione dei nuovi soci, e in considerazione della natura delle attività esercitate, si avrà particolare attenzione nei confronti di quei soggetti che hanno legami di natura ufficiale o non ufficiale con le autorità egiziane, ivi incluse ambasciate e consolati all'estero, o con i servizi di intelligence, per via della necessità di tutelare gli/le altri/e soci/e da eventuali ritorsioni contro la loro persona o quelle dei loro congiunti.

Articolo 6

È compito del Comitato Esecutivo, o di uno/a o più componenti da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con l'iscrizione nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Comitato Esecutivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Sindaci revisori dell'associazione ove nominato, in mancanza l'Assemblea degli enti associati alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutte e tutti gli associati.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno, previa richiesta scritta al Comitato Esecutivo; il Comitato esecutivo renderà disponibile la documentazione richiesta presso la sede sociale entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla richiesta;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto regolarmente al versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha un voto.

Articolo 8

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;

- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione. In particolare, è obbligo degli associati mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Comitato Esecutivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

Articolo 10

Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo dell'adesione, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/lle suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero l'adozione di condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto all'associato con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Sindaci revisori ove nominato, in mancanza al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio sociale e rendicontazione

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea degli enti associati - entro il 30 Aprile dell'anno successivo - un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 o dell'art. 13 comma 2 CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi dell'associazione

Articolo 16

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Comitato Esecutivo.

È organismo di garanzia e controllo il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17

Tutti i soci che abbiano provveduto regolarmente al versamento della quota sociale hanno il diritto di partecipare all'assemblea generale degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Comitato Esecutivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima.

Articolo 18

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Comitato Esecutivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Comitato Esecutivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza in assemblea di almeno due terzi dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta delle persone aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 32.

Articolo 21

Il Comitato Direttivo è un organismo eletto dall'assemblea e composto da almeno 3 persone già socie non legate all'Associazione da vincoli di lavoro. Ha il compito di revisionare, monitorare e fornire linee guida sugli obiettivi strategici dell'associazione, sulle attività e sulla gestione delle risorse umane, finanziarie e sulle pubbliche relazioni. Inoltre:

- può convocare l'assemblea dei soci e delle socie;
- raccoglie eventuali denunce e segnalazioni di violazione del regolamento interno, convocando se del caso una commissione consultiva ad hoc;
- vigila sull'implementazione del regolamento interno da parte del Comitato Esecutivo;
- firma la procedura ordinaria di sfiducia prevista per tutti gli organismi sociali, può richiedere in casi straordinari all'assemblea di esprimersi in merito alla eventuale rimozione del/della presidente o di altro membro del Comitato Esecutivo qualora ne ricorrano fondati motivi;
- partecipa alla definizione degli obiettivi strategici;
- opera un controllo sulla trasparenza del bilancio e sulla gestione delle risorse economiche, nonché sull'andamento generale dell'amministrazione.

Il Comitato Direttivo non assume la qualifica di organo di amministrazione, i suoi componenti non hanno responsabilità riguardo alle attività associative.

Articolo 22

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un suo delegato. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Esecutivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati restano agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione.

Articolo 23

L'Assemblea generale degli associati, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Comitato Esecutivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soggetti, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- n) elegge il/la Presidente;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 24

Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli associati, ed è composto da un minimo di 3 componenti eletti fra i soci. Il Comitato Esecutivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ai sensi del codice del Terzo settore, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Comitato Esecutivo non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Presidente è componente di diritto del Comitato Esecutivo, che convoca e presiede. Ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso terzi. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Comitato Esecutivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima convocazione utile.

Articolo 25

Il Comitato Esecutivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi,

ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 26

Il Comitato Esecutivo elegge al suo interno:

- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Comitato Esecutivo in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Vicepresidente o Segretario è facoltà del Comitato Esecutivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente dell'organismo secondo le norme stabilite all'articolo 30 dello statuto.

Il Comitato può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 27

Compiti del Comitato Esecutivo sono:

- convocare l'Assemblea degli associati;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, predisporre in alternativa il bilancio di esercizio nella forma del bilancio per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione delle nuove adesioni;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, cui può delegare allo scopo uno/a o più Componenti;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 28

Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Componenti, o su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi valido il Comitato Esecutivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Componenti.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle componenti, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a componente. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Comitato Esecutivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 29

I/le componenti del Comitato Esecutivo sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la componente che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la componente dopo sei mesi di assenza dai lavori del Comitato Esecutivo. Nella prima convocazione utile, il Comitato prende atto della decadenza.

È facoltà del/la singolo componente rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Comitato e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione.

La prima Assemblea degli associati utile provvede a reintegrare i/le componenti del Comitato decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Comitato.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo, l'intero organismo decade.

Il Comitato Esecutivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle componenti/e.

L'organismo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 30

Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori, organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS, composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di componente del Comitato Direttivo o del Comitato esecutivo e la carica di sindaco revisore sono incompatibili fra loro. Ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Qualora previsto dalla legge, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche e conoscenza dell'Associazione.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Comitato Esecutivo, con voto consultivo.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 31

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di scioglimento

Articolo 32

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci in un'assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 33

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Articolo 34

Gli adempimenti collegati all'assunzione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno obbligatori all'atto dell'iscrizione alla competente sezione del Registro Unico del Terzo Settore.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di Bologna

E allegato dell'at

Registrato al n. 1383 serie 3

